

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	17

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	9
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	20

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti. C. 983 Gozi e C. 1762 Zan (<i>Esame e rinvio</i>)	10
--	----

INTERROGAZIONI:

5-04553 Amoddio: Sulla situazione del tribunale di Siracusa	14
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	21
5-04347 Verini e Giuliani: Sullo stanziamento di fondi all'accesso al patrocinio dello Stato per le vittime di violenza sessuale	15
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	24
Sui lavori della Commissione	15
AVVERTENZA	16
ERRATA CORRIGE	16

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 10.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del

fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Atto n. 130.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, secondo quanto stabilito nella

seduta del 22 gennaio scorso, oggi si dovrebbe votare la proposta di parere presentata ieri dal relatore (*vedi allegato 1*). Tuttavia, per venire incontro alle esigenze espresse dai rappresentanti dei gruppi Lega Nord e Autonomie e Movimento 5 Stelle di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere per poter così avere più tempo per esaminare la proposta di parere del relatore e presentare eventuali proposte alternative di parere, comunica che la proposta di parere del relatore sarà posta in votazione nella seduta che verrà convocata martedì 2 febbraio prossimo. A tale proposito ricorda che le Commissioni possono riunirsi anche in pendenza del procedimento di elezione del Presidente della Repubblica salvo che in contemporanea con le riunioni del Parlamento in seduta comune. Nel caso in esame si tratterebbe addirittura dell'esame di un atto del Governo che, ai sensi della legge delega, deve concludersi entro il 7 febbraio prossimo.

Nicola MOLteni (LNA) ribadisce la totale contrarietà del suo gruppo allo schema di decreto in esame, auspicando vivamente che il Governo decida di non attuare una delega volta ad inserire nell'ordinamento l'istituto della non punibilità per particolarità tenuità del fatto. Si tratterebbe dell'ennesimo colpo inferto dal Governo e dalla maggioranza alla sicurezza dei cittadini, resa oramai sempre più labile dopo le diverse leggi che hanno svuotato le carceri, l'abbassamento della guardia nella lotta all'immigrazione clandestina e la riduzione di stanziamenti a favore delle forze dell'ordine. A questi interventi si deve aggiungere quello ormai prossimo con il quale si procederà alla depenalizzazione di un gran numero di reati, compresi alcuni di allarme sociale.

Tuttavia, qualora il Governo intendesse esercitare la delega lo dovrebbe fare riducendo i danni alla sicurezza dei cittadini. In primo luogo occorrerebbe escludere la punibilità non delle condotte « sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo

a cinque anni » ma unicamente di quelle relative a reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

In subordine, si dovrebbe almeno escludere l'applicabilità del nuovo istituto per quei reati che creano grave allarme sociale. Appare, quindi, opportuno prevedere che almeno le seguenti fattispecie penali vengano escluse dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 131-*bis*: reato di corruzione punito dall'articolo 318 del codice penale; reato di rissa previsto dall'articolo 588, comma 2, codice penale; reato di omissione di soccorso punito dall'articolo 593 codice penale; reato di omicidio colposo punito all'articolo 589, primo comma, codice penale; reato di violenza privata punito dall'articolo 610 del codice penale; reato di atti persecutori punito dall'articolo 612-*bis* del codice penale; reato di violazione di domicilio punito dall'articolo 614 del codice penale; reato di invasione di terreni o edifici punito dall'articolo 633 codice penale; reato di furto punito dall'articolo 624 codice penale; reato di truffa punito dall'articolo 640 codice penale.

È altresì, opportuno specificare che il comportamento risulta abituale quando vi sia stata già un'altra iscrizione che ha dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale.

Vi è poi un'altra questione che dovrebbe essere trattata, che riguarda i reati puniti congiuntamente con pena pecuniaria e detentiva. Ricorda che la legge delega prevede di escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale ». Non si prevede che possano essere esclusi i reati previsti e puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, ma, disciplina una delega che consente solo di prevedere l'esclusione della punibilità dei reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con

pena pecuniaria. Sono estromessi, quindi, i reati che vengono puniti congiuntamente con una pena detentiva e una pecuniaria. Pertanto, al fine di non incorrere in un eccesso di delega legislativa del nuovo articolo 131-bis del codice penale, occorre modificare il dettato dell'articolo 131-bis codice penale, nel senso di prevedere solo ed unicamente i reati previsti con pena detentiva (non superiori nel massimo a cinque anni) o quelli puniti con pena pecuniaria escludendo quelli puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria. Rileva che quando il legislatore ha voluto includere entrambe le pene (pena detentiva solo, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) lo ha fatto in modo esplicito, come, più volte, nella stessa legge delega 28 aprile 2014, n. 67.

Conclude invitando il Governo a fare un passo indietro anche per non provare imbarazzo a causa di un « decreto salva ladri », del quale un Paese in difficoltà non ha alcun bisogno.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella proposta di parere è espressamente evidenziato come il nuovo istituto non sia applicabile all'omicidio colposo, considerato che l'evento morte di per sé esclude la tenuità del fatto. Per quanto attiene alla questione della eccessiva discrezionalità che verrebbe attribuita ai giudici, ricorda che in realtà l'istituto della particolare tenuità del fatto non è una novità per l'ordinamento, essendo già previsto per i reati minorili e per quelli di competenza del giudice di pace. L'esperienza ha dimostrato che i magistrati utilizzano in maniera adeguata la discrezionalità conferita loro dalla legge.

Per quanto attiene al contenuto dello schema di decreto legislativo, auspica che il Governo tenga conto delle condizioni ed osservazioni apposte alla proposta di parere del relatore, che, senza stravolgerne il contenuto, delimitano meglio l'ambito applicativo del nuovo istituto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 10.45.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la relatrice Le ha preannunciato l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole con una osservazione.

Michela ROSTAN (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che illustra. Sottolinea come l'osservazione apposta sia volta a differire al 31 marzo, anziché al 28 febbraio, il termine (scaduto il 31 dicembre 2014) entro il quale deve essere completato il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legge n. 98 del 2011, da parte di coloro che avrebbero dovuto completare il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. L'ulteriore proroga servirebbe ad utilizzare completamente le 160 ore residue dell'anno 2014 relative al Progetto formativo presso gli uffici giudiziari, consentendo inoltre al Ministero della giustizia di riavviare il Progetto, considerato che per mancanza di fondi questo si è interrotto anzitempo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, la

Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 10.50.

Disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti.

C. 983 Gozi e C. 1762 Zan.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Michela Marzano, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva come le proposte di legge in esame intervengano su un tema particolarmente delicato, come quello della affettività nelle carceri. Si tratta di un tema che ha diverse implicazioni che vanno dal riconoscimento effettivo del diritto all'affettività dei detenuti alle esigenze di sicurezza.

Entrambi le proposte di legge sono volte a garantire questo diritto, che oggi non è sostanzialmente riconosciuto.

Nell'affrontare il tema della affettività in carcere occorre in primo luogo intenderci a che cosa ci stiamo riferendo.

Come espressamente riportato nella relazione alla proposta di legge presentata dal collega Zan, l'affettività deve essere intesa in senso ampio: «dalla sessualità, all'amicizia e al rapporto familiare. Un diritto all'affettività che sia, in primo luogo, diritto ad avere incontri, in condizioni di intimità, con le persone con le quali si intrattiene un rapporto di affetto».

Considerato che alla base del riconoscimento del diritto all'effettività da parte dei detenuti vi è il riconoscimento dell'esigenza «esistenziale» del detenuto di vivere e consolidare i propri rapporti affettivi, di garantire incontri più frequenti con la famiglia e di intrattenere relazioni intime con il coniuge o il convivente, appare condivisibile l'aggancio all'articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Nel momento in cui si sancisce nella Costituzione il principio secondo cui devono essere garantiti tutti i diritti inviolabili dell'uomo anche alla persona reclusa in carcere, deve necessariamente riconoscersi anche il diritto a mantenere i rapporti affettivi più significativi anche quando il soggetto sia detenuto in carcere.

L'affettività in carcere deve essere vista anche in una ottica di reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali. Si può sicuramente affermare che attraverso l'affettività la pena riesce meglio a svolgere la funzione rieducativa che le è attribuita dall'articolo 27 della Costituzione.

Si è dibattuto sulla necessità di un intervento normativo di natura legislativa per affermare il diritto all'affettività in carcere, in quanto si è ritenuto da alcuni che questo diritto sia riconducibile nell'ambito dei rapporti con la famiglia, come uno degli elementi del trattamento previsto dall'articolo 28 della legge penitenziaria. Secondo questa tesi si potrebbe procedere alla previsione degli strumenti necessari per garantire il diritto all'affettività in carcere attraverso atti normativi di fonte secondaria, come, ad esempio, il regolamento di esecuzione penitenziario. Il Consiglio di Stato con il parere n. 61 del 2000 sullo schema di regolamento di esecuzione penitenziario ha negato questa possibilità ritenendo che «nel silenzio della legge» il diritto all'affettività non è scelta che possa essere legittimamente effettuata in sede «regolamentare attuativa o esecutiva». Deve quindi esserci una legge, non essendo sufficiente né l'articolo

15 dell'ordinamento penitenziario, nel quale si afferma che il trattamento del condannato e dell'internato è svolto agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia, né l'articolo 28, che sancisce che particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

La proposta di legge presentata dal collega Zan, al fine di superare l'obiezione del Consiglio di Stato, riprende l'articolo 58 dello citato schema di regolamento conferendogli, in caso di approvazione, forza di legge.

Il predetto articolo 58 prevedeva che il mantenimento delle relazioni con la famiglia all'interno del carcere potesse avvenire in forma diversa dal colloquio. Si distinguevano (articolo 58 dello schema di regolamento) la visita, un colloquio in ambiente senza separazioni, con possibilità di spostamento all'interno dell'istituto (preferibilmente in aree verdi interne all'istituto) e incontri con i propri familiari in apposite unità abitative, previo permesso del direttore del carcere.

L'esigenza di assicurare i rapporti affettivi dei detenuti, pur non esplicitamente disciplinata a livello normativo europeo, è già presente nella Raccomandazione n. 1340 (1997) del Consiglio d'Europa, sugli effetti sociali e familiari della detenzione, il cui articolo 6 invita, infatti, gli Stati membri a « migliorare le condizioni previste per le visite da parte delle famiglie, in particolare mettendo a disposizione luoghi in cui i detenuti possano incontrare le famiglie da soli ». Anche la Raccomandazione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004, n. 2003/2188, sui diritti dei detenuti nell'Unione europea, nell'invitare il Consiglio a promuovere, sulla base di un contributo comune agli Stati membri dell'Unione europea, l'elaborazione di una Carta penitenziaria europea comune ai Paesi membri del Consiglio d'Europa, menziona specificamente (articolo 1, lettera c), tra i diritti da riconoscere ai detenuti, « il diritto ad una vita affettiva e sessuale prevedendo misure e luoghi appositi ».

Successivamente, la Regola 24.4 delle Regole penitenziarie europee, allegate alla Raccomandazione R (2006)2, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa l'11 gennaio 2006, ha stabilito che « le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali ».

Anche la Corte costituzionale si è occupata del tema dell'affettività nelle carceri. La sentenza n. 301 del 2012 ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo comma, della legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario. La parte censurata della disposizione era quella che prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti, in tal modo impedendo loro di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza.

Per la Consulta il controllo a vista del personale di custodia non mira, in effetti, ad impedire in modo specifico ed esclusivo i rapporti affettivi intimi tra il recluso e il suo « partner », ma persegue finalità generali di tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e di prevenzione dei reati. L'ostacolo all'esplicazione del « diritto alla sessualità » ne costituisce solo una delle conseguenze indirette, stante la naturale esigenza di intimità connessa ai rapporti in questione.

L'asserita necessità costituzionale di rimuovere tale conseguenza non giustificherebbe, dunque, la caduta di ogni forma di sorveglianza sulla generalità dei colloqui. Al tempo stesso, l'eliminazione del controllo visivo non basterebbe – secondo i giudici costituzionali – comunque, di per sé, a realizzare l'obiettivo perseguito, dovendo necessariamente accedere ad una disciplina che stabilisca termini e modalità di esplicazione del diritto di cui si discute: in particolare, occorrerebbe individuare i relativi destinatari, interni ed esterni, definire i presupposti comportamentali per la concessione delle « visite intime », fissare il loro numero e la loro durata, determinare le misure organizzative. Tutte operazioni che implicano, all'evidenza,

scelte discrezionali, di esclusiva spettanza del legislatore: e ciò, anche a fronte della ineludibile necessità di bilanciare il diritto evocato con esigenze contrapposte, in particolare con quelle legate all'ordine e alla sicurezza nelle carceri e, *amplius*, all'ordine e alla sicurezza pubblica. Esigenze, queste, che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha, peraltro, ritenuto idonee a giustificare l'esclusione delle cosiddette « visite coniugali » a favore dei detenuti – ancorché qualificabile come interferenza con il diritto al rispetto per la propria vita familiare, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione – in forza di quanto stabilito dal secondo paragrafo di tale articolo. La Corte stessa evidenzia che il tema proposto con l'ordinanza di rimessione evoca « un'esigenza reale e fortemente avvertita, quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale: esigenza che trova attualmente, nel nostro ordinamento, una risposta solo parziale nell'istituto dei permessi premio, previsto dall'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975, la cui fruizione – stanti i relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi – resta in fatto preclusa a larga parte della popolazione carceraria ». La Consulta richiama l'attenzione del legislatore sul problema dell'affettività in carcere « anche alla luce dalle indicazioni provenienti da atti sovranazionali e dell'esperienza comparatistica, che vede un numero sempre crescente di Stati riconoscere, in varie forme e con diversi limiti, il diritto dei detenuti ad una vita affettiva e sessuale intramuraria: movimento di riforma nei cui confronti la Corte europea dei diritti dell'uomo ha reiteratamente espresso il proprio apprezzamento, pur escludendo che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – e in particolare, gli articoli 8, paragrafo 1, e 12 – prescrivano inderogabilmente agli Stati parte di permettere i rapporti sessuali all'interno del carcere, anche tra coppie coniugate (Corte europea

dei diritti dell'uomo, sentenze 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno Unito, e 29 luglio 2003, Aliev contro Ucraina) ».

Come ha evidenziato la Corte Costituzionale vi sono diverse esigenze che il legislatore deve temperare nel momento in cui si provvede per via legislativa a garantire il diritto all'affettività nelle carceri.

Passa quindi ad illustrare il contenuto delle proposte di legge in esame.

La proposta C. 983, presentata dall'onorevole Gozi, si compone di quattro articoli. Il primo dei quattro articoli della proposta integra con due ulteriori commi l'articolo 28 della legge 354/1975, rubricato « Rapporti con la famiglia » che, come accennato, prevede che particolare cura è dedicata (dall'amministrazione penitenziaria) a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie (articolo 1).

Tale articolo è integrato con due disposizioni (commi secondo e terzo) in base a cui: i detenuti e gli internati hanno diritto a un incontro al mese di almeno 3 ore consecutive con il proprio coniuge o convivente; al fine di mantenere o migliorare il rapporto con le persone con le quali vi è un legame affettivo; che l'incontro si svolga senza alcun controllo visivo (da parte del personale di custodia); negli edifici penitenziari debbono essere realizzati locali idonei a consentire ai detenuti e agli internati di intrattenere relazioni personali ed affettive.

L'articolo 2 aggiunge l'articolo 28-bis all'ordinamento penitenziario, rubricato « Incontri con la famiglia », con il quale si stabilisce il diritto del detenuto o internato a trascorrere mezza giornata al mese con la famiglia in apposite aree presso gli istituti penitenziari. Una previsione analoga è già contenuta nel regolamento penitenziario (articolo 61, decreto del Presidente della Repubblica 230/2000). Il direttore del carcere può, infatti, nell'ambito della progressione del trattamento e per favorire i rapporti con la famiglia, autorizzare visite da parte delle persone ammesse ai colloqui (familiari *in primis*, quindi) che si concretizzano – non solo

con l'incontro col parente detenuto – ma anche col trascorrere parte della giornata ed, eventualmente, con la consumazione di un pasto in sua compagnia in appositi locali del carcere o all'aperto; la visita rimane, comunque, soggetta al controllo visivo da parte del personale di custodia. Oltre al rango di norma primaria (anziché regolamentare) che viene conferito a tale disposizione, il nuovo articolo 28-*bis* si differenzia dall'articolo 61 del regolamento penitenziario – oltre che nel prevedere sia durata che periodicità della visite – per la soppressione del potere discrezionale del direttore dell'istituto ai fini della concessione. Inoltre, la nuova disposizione non contiene alcuna previsione sul controllo visivo della visita da parte del personale di custodia.

L'articolo 3 aggiunge un comma all'articolo 30-*ter* dell'ordinamento penitenziario che prevede la possibilità per il detenuto di usufruire, oltre a quelli ordinari, di due permessi premio straordinari all'anno. Rispetto a quanto stabilito attualmente per i permessi premio, rimane l'obbligo di avere tenuto una regolare condotta ma, anziché la mancanza di pericolosità sociale, è richiesta la prova di aver partecipato all'opera di reinserimento sociale e familiare.

La concessione dei permessi, uno per semestre e della durata massima di 15 giorni, rimane di competenza del magistrato di sorveglianza. Oltre che per la teorica minor durata (max 30 gg annui anziché 45), i permessi premio straordinari si differenziano dalla disciplina vigente dell'articolo 30-*ter* anche per la specifica finalizzazione alla coltivazione dei rapporti familiari; il periodo concesso deve, infatti, essere speso « con il coniuge, con il convivente o con il familiare ». I permessi premio ordinari sono, invece, più genericamente concessi « per consentire di coltivare rapporti affettivi, culturali o di lavoro ».

L'articolo 4 della proposta di legge 983, infine, senza modificare l'ordinamento penitenziario, prevede che i detenuti ed internati stranieri – per ogni colloquio ordinario non effettuato – possano essere

autorizzati ad usufruire una volta ogni 15 gg. di un colloquio telefonico della durata di 15 minuti con i propri familiari o conviventi residenti all'estero.

La proposta di legge C. 1762, presentata dal collega Zan, consta di quattro articoli.

L'articolo 1, integra con il riferimento al diritto all'affettività la rubrica dell'articolo 28 dell'ordinamento penitenziario (« Rapporti con la famiglia ») ed aggiunge un comma allo stesso articolo con cui, prevedendo esplicitamente « che particolare cura è altresì dedicata ai rapporti affettivi » stabilisce il diritto di detenuti ed internati: a una visita al mese della durata minima di 6 ore e massima di 24 ore con le persone autorizzate ai colloqui *ex* articolo 18; che detta visita si svolga all'interno del carcere in locali adibiti e realizzati a tali scopi (ovvero a permettere il diritto all'affettività); che l'incontro si svolga senza alcun controllo visivo ed auditivo (da parte del personale di custodia).

Pur mirando allo stesso obiettivo, la proposta in esame estende in misura maggiore il diritto all'affettività rispetto alla proposta di legge 983. Oltre che dal punto di vista della durata della visita mensile (doppia nel minimo e con previsione anche del massimo, mancante nella proposta di legge 983), la proposta di legge 1762, tramite il riferimento all'articolo 18 della legge 354/1975 sui colloqui, autorizza ad usufruire delle visite affettive non solo i familiari ma anche « altre persone » (in tali ipotesi non potrebbe negarsi tale diritto ad una persona che sia in rapporti di amicizia con il detenuto, a meno di non prevedere « un'istruttoria » sulla reale esistenza del legame affettivo-amicale con quest'ultimo).

L'articolo 2 sostituisce il secondo comma dell'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario, prevedendo che il magistrato di sorveglianza – oltre che nei casi di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente del condannato o dell'internato – possa ordinariamente concedere permessi a detenuti ed internati per eventi familiari di particolare rilevanza. Attualmente, tale disposizione pre-

vede che tale concessione abbia luogo solo eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità. Il criterio della rilevanza – in luogo della gravità – dovrebbe consentire il rilascio dei permessi anche per eventi non traumatici.

L'articolo 3, come l'omologo articolo 3 della proposta di legge 983, aggiunge un comma all'articolo 30-ter dell'ordinamento penitenziario che prevede la possibilità per il magistrato di sorveglianza di concedere ai condannati, oltre quelli ordinari, due permessi premio straordinari all'anno (uno per ogni semestre) per coltivare specificamente interessi affettivi. Diversamente che nella proposta di legge 983, tuttavia, il solo presupposto è l'aver tenuto una regolare condotta (nei termini di cui al comma 8 dell'articolo 30-ter); diversamente dai casi ordinari di permesso premio, la pericolosità sociale non costituisce motivo ostativo. La durata del permesso premio straordinario, determinata in 10 giorni a semestre nella proposta di legge 983, è stabilita nel massimo a 15 gg. nella proposta di legge 1762.

L'articolo 4 della proposta di legge 1762 detta, infine, una disciplina analoga a quella della proposta di legge 983 sui colloqui telefonici. L'articolo 4 riguarda tuttavia i colloqui telefonici di tutti i detenuti, non solo di quelli stranieri, inoltre, tale articolo riformula il comma 5 dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, stabilendo che i detenuti ed internati – per ogni colloquio ordinario non effettuato – possano usufruire una volta ogni 15 giorni di un colloquio telefonico aggiuntivo della durata di 15 minuti con le persone autorizzate, anche con costo a carico del destinatario. È pertanto precisato che il colloquio telefonico ha carattere aggiuntivo rispetto alla disciplina generale.

Conclude comunicando che la relatrice, onorevole Michela Marzano, integrerà la relazione nella prossima seduta.

Alessandro ZAN (PD), rileva che la proposta di legge n. 1762, della quale è primo firmatario, riprende un testo già presentato nella XIV legislatura che costi-

tuisce l'esito positivo di un lavoro di analisi, studio e di confronto tra le associazioni impegnate sulle tematiche carcerarie, le forze politiche ed il gruppo tecnico coordinato dal dottor Margara, già direttore del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Obiettivo della proposta di legge è garantire l'affettività nelle carceri, che invece si sono trasformate in una vera e propria discarica sociale che cancella i rapporti familiari e quelli affettivi in genere. Ricorda che anche l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha richiamato l'attenzione su questo delicato tema, che il legislatore deve ormai affrontare per colmare un vuoto normativo che, come ha espressamente affermato il Consiglio di Stato ormai quindici anni fa, può essere colmato solo da un atto normativo di forza primaria. Esprime, pertanto, la soddisfazione per l'avvio dell'esame del provvedimento da parte della Commissione Giustizia, auspicando che l'iter legislativo possa avere un esito positivo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 11.10.

5-04553 Amoddio: Sulla situazione del tribunale di Siracusa.

Sofia AMODDIO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sofia AMODDIO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Sottolinea come lo stesso Governo abbia evidenziato la gravissima carenza dell'attuale direzione amministrativa del tribunale di Siracusa, dove si registrano tre vacanze su sette posti. Ancora più grave appare la situazione se si considera che mancano venti funzionari amministrativi su trentuno posti disponibili, tenuto conto delle fondamentali funzioni, non delegabili ai cancellieri, che questi soggetti svolgono. Inoltre quattro funzionari andranno presto in pensione ed altri saranno trasferiti.

Nel ribadire l'estrema gravità della situazione in cui versa il citato ufficio giudiziario, ricorda come, a seguito alla chiusura delle sezioni distaccate, presso il Tribunale di Siracusa siano arrivati solo i magistrati ma non il personale amministrativo, che ha optato per altre destinazioni.

Esorta quindi il Governo a prestare una particolare attenzione al Tribunale di Siracusa, intervenendo prontamente ed in maniera efficace.

5-04347 Verini e Giuliani: Sullo stanziamento di fondi all'accesso al patrocinio dello Stato per le vittime di violenza sessuale.

Walter VERINI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Fabrizia GIULIANI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta. Pur apprezzando l'impegno del Governo e la linea di tendenziale miglioramento, sottolinea come l'istituto in questione non appaia ancora sufficiente-

mente valorizzato anche rispetto alle dimensioni della relativa domanda.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) interviene in relazione alla proposta di legge n. 1709, da lui presentata, diretta ad istituire la Direzione nazionale antiterrorismo, ricordando che nella seduta del 15 gennaio scorso, su richiesta del Governo, si era stabilito di sospendere l'esame del provvedimento per quindici giorni al fine di consentire al Governo di valutare quali iniziative intendesse prendere in merito all'oggetto della predetta proposta di legge. Chiede, pertanto, chiarimenti in merito al rappresentante del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, non essendovi emendamenti da esaminare, il testo della proposta di legge è stato trasmesso alle Commissioni competenti per il parere, le quali non hanno ancora espresso tale parere. Ciò significa che comunque la Commissione non può concludere l'esame del provvedimento.

Il viceministro Enrico COSTA comunica che è ancora in corso l'istruttoria tra i ministri della Giustizia e dell'Interno in merito al contenuto che dovrebbe avere l'atto di iniziativa legislativa governativa che sarà presentato per introdurre nell'ordinamento misure di contrasto al terrorismo. Assicura che entro la prossima settimana potrà essere data una risposta all'onorevole Dambruoso. Chiede, pertanto, che l'esame della proposta di legge n. 1709 continui ad essere sospeso fino alla prossima settimana.

La seduta termina alle 11.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-03918 Ferraresi: Sulla situazione della sede giudiziaria di Modena.

5-02644 Businarolo: Sui requisiti di nomina dei curatori fallimentari.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 27 gennaio 2015, a pagina 18, prima colonna, ventisettesima riga, la parola: « non » è soppressa.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,

esaminato lo Schema di decreto legislativo n. 130, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

visto l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, che sancisce come principio e criterio direttivo di delega legislativa l'esclusione della « punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale »;

richiamate le audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane, nonché del professore Francesco Palazzo, svolte nel corso dell'istruttoria;

preso atto delle osservazioni trasmesse alla Commissione da ANIA, Confindustria Cultura, ENPA e LAV;

ritenuto che:

dalle audizioni è emerso univocamente che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non costituisce, neanche indirettamente, una forma di depenalizzazione e che il limite massimo della pena individuato dal legislatore delegante è finalizzato unicamente alla determinazione in astratto del perimetro di applicazione del nuovo istituto,

nell'ambito del quale il giudice dovrà, caso per caso, verificare se il fatto concreto sia di particolare tenuità;

il secondo comma del nuovo articolo 131-*bis* prevede che ai fini della determinazione della pena detentiva di cui al primo comma si tenga conto solo di quelle circostanze che, comportando una specie di pena diversa od essendo ad effetto speciale, rivelano – come espressamente dichiarato nella relazione di accompagnamento – una particolare significatività tale da essere in qualche modo accostabili a sottospecie di fattispecie autonome. Proprio in ragione di tale considerazione, è opportuno stabilire espressamente con riferimento all'applicazione del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto l'esclusione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale, da un lato, e le circostanze attenuanti ad effetto comune dall'altro, ad eccezione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4, del codice penale;

la delega comunque non si limita ad individuare i reati ai quali applicare il nuovo istituto, ma precisa anche che questo può essere applicato a condizione che risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, per cui al legislatore delegato è lasciato un margine di discrezionalità per individuare eventuali criteri e parametri utilizzabili dal giudice per verificare in concreto che il fatto abbia determinato una offesa di

particolare tenuità ed il comportamento lesivo non sia abituale;

dalle audizioni è emerso chiaramente che il parametro della «modalità della condotta consente valutazioni anche di natura soggettiva riguardo il grado della colpa e l'intensità del dolo». Per cui al fine di specificare ulteriormente gli indici di valutazione e ponderazione della tenuità del fatto, possono essere presi in considerazione i criteri specificati dall'articolo 133, primo comma, del codice penale, ed alcuni criteri di valutazione della modalità della condotta, quali: l'avere agito per motivi abietti o futili, l'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età;

per quanto attiene alla valutazione della non abitudine del comportamento, che secondo la delega costituisce la seconda e contestuale condizione necessaria per escludere la punibilità, si ritiene che la particolare tenuità come causa di non punibilità postuli intrinsecamente l'occasionalità del comportamento. Secondo l'effettiva *ratio* del principio di delega appare evidente che debbano restare estranee all'istituto della non punibilità per particolare tenuità tutte le fattispecie di reato che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (v., ad esempio, gli articoli 572 e 612-*bis* c.p.);

come inoltre sostenuto espressamente dal professor Palazzo, l'evento morte è incompatibile con il concetto di tenuità dell'offesa (v. articolo 589 c.p.);

non appare in contrasto con i principi e criteri direttivi di delega e in particolare con quello relativo alla non abitudine del comportamento una disposizione che dovesse specificare che il comportamento è considerato non abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità;

per quanto attiene alle disposizioni di natura procedurale appare opportuno, all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, richiamare anche il comma 3 dell'articolo 409 del codice di procedura penale (avviso dell'udienza al procuratore generale presso la Corte d'appello) nel caso in cui il giudice fissi l'udienza in camera di consiglio, ritenendo non inammissibile l'opposizione alla archiviazione;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, non appare congruo che dell'archiviazione richiesta per la particolare tenuità del fatto il pubblico ministero si debba darne avviso (oltre alla persona sottoposta alle indagini) alla persona offesa solo nel caso in cui abbia dichiarato di voler essere informata dell'eventuale archiviazione per infondatezza della notizia di reato, considerato che rispetto a questa l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ha una peculiarità propria;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, non appare corretto prevedere che si provveda con l'ordinanza nel caso di accoglimento della richiesta (di archiviazione), in quanto in questo caso, come peraltro precisato nel testo, si deve provvedere con decreto. Si potrà provvedere con ordinanza solo nel caso di accoglimento dell'opposizione della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa o comunque di rigetto della richiesta di archiviazione;

con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione, è opportuno prevedere uno specifico reclamo di merito, coordinandolo col nuovo istituto, disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2798;

appare necessario, come evidenziato nel corso delle audizioni, appare necessario valutare l'opportunità di coordinare, ai sensi dell'articolo 2 della legge delega, la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in ordine ai reati di competenza del giudice di pace, nel caso in cui il reato sia di

competenza del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 131-*bis* », primo comma, dopo le parole « del danno o del pericolo » inserire le seguenti « valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma »;

2. all'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 131-*bis* », dopo il primo comma, sia inserito il seguente: « L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, nei seguenti casi di modalità della condotta: l'avere agito per motivi abietti o futili, l'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età;

3. all'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 131-*bis* », dopo il primo comma inserire il seguente: « Il comportamento risulta abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate;

4. all'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 131-*bis* », secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo « In que-

st'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69; ad eccezione del caso in cui concorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4 »;

5. all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), siano soppresse le seguenti parole: « che abbia dichiarato di voler essere informata ai sensi dell'articolo 408, comma 2 »;

6. all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le parole « dell'articolo 409, comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 409, commi 2 e 3, »;

7. all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le parole: « se accoglie la richiesta provvede con ordinanza » siano sostituite dalle seguenti: « se accoglie l'opposizione provvede con ordinanza » e le parole: « Quando non accoglie la richiesta » siano sostituite dalle seguenti: « Nei casi in cui non accoglie la richiesta »;

e con la seguente osservazione:

a) il Governo valuti l'opportunità di prevedere uno specifico reclamo di merito, coordinandolo col nuovo istituto disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2798; con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione;

b) il Governo valuti l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame.

ALLEGATO 2

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2803 Governo.**

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,
esaminato il disegno di legge C. 2803
Governo;

condivise le disposizioni del decreto
legge n. 192 del 2014 di competenza della
Commissione giustizia;

condiviso in particolare l'articolo 1,
comma 12, che opportunamente differisce
dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015
il termine entro il quale deve essere com-
pletato il periodo di perfezionamento
presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'ar-
ticolo 37, comma 11, del decreto legge
n. 98 del 2011, da parte di coloro che
avrebbero dovuto completare il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari;

rilevato che al fine di poter utilizzare
completamente le 160 ore residue del-
l'anno 2014 relative al Progetto formativo
presso gli uffici giudiziari, sarebbe oppor-
tuno prorogare il termine fino al 31 marzo
consentendo in tal modo anche al Mini-
stero della giustizia di riavviare il Progetto,
considerato che per mancanza di fondi
questo si è interrotto anzitempo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

le Commissioni di merito valutino l'op-
portunità di prorogare al 31 marzo 2015 il
termine previsto dall'articolo 1, comma 12.

ALLEGATO 3

5-04553 Amoddio: Sulla situazione del tribunale di Siracusa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere all'interrogazione dell'onorevole Amoddio, sottolineo innanzitutto la particolare attenzione che il Ministro ha rivolto, sin dall'avvio del suo incarico istituzionale, alla questione relativa all'ottimizzazione delle risorse e alle problematiche concernenti il personale amministrativo che presta servizio negli uffici giudiziari.

Proprio qualche giorno fa il Ministro ha ricordato, nelle comunicazioni al Parlamento sullo stato della giustizia, che la prolungata e sfavorevole congiuntura economica, unitamente alle politiche di contenimento della spesa pubblica, ha impedito un adeguato e fisiologico *turn over* generazionale del personale, determinando un processo di progressivo invecchiamento delle risorse amministrative, il cui indice di scopertura corrisponde, su base nazionale, a circa il 18,5 per cento.

Per tale motivo il Ministero ha disposto, per la prima volta dopo venticinque anni, l'ammissione in servizio di nuove unità di personale amministrativo, mediante una serie di azioni complessivamente destinate al ripianamento delle vacanze di organico.

In primo luogo, la procedura di mobilità infra-comparto attivata nel 2013 ha permesso di acquisire 71 unità di personale amministrativo proveniente dal comparto Ministeri; il 2 luglio 2014 è stato poi pubblicato un interpello nazionale per la mobilità del personale giudiziario; inoltre, nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 2015 è stato pubblicato un avviso di mobilità riservato ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche diverse dall'organizzazione giudiziaria, per la copertura di 1.031 posti, per vari profili professionali, presso gli uffici giudiziari di tutta Italia.

A tali misure si sono affiancate quelle di carattere organizzativo, destinate ad incidere anche e soprattutto sulle funzioni di supporto al giudice ed alla cancelleria: mi riferisco, in primo luogo, alla costituzione dell'ufficio per il processo, introdotta con il decreto-legge n. 90 del 2014, che prevede la partecipazione diretta anche del personale non di ruolo che svolge tirocinio presso gli uffici giudiziari, nonché alla previsione degli *stage* formativi presso gli uffici giudiziari per i giovani laureati in giurisprudenza.

Grande attenzione è stata altresì rivolta alla razionalizzazione della spesa del Ministero, anche in vista dell'attuazione delle riforme in atto; in tal senso, ricordo che nell'ambito delle misure 2014 di *spending review* si è scelto di non disporre tagli di risorse per il settore dell'informatica, settore al quale anzi sono stati destinati nella ripartizione di fine anno del FUG ulteriori risorse finanziarie; inoltre, la legge di stabilità per il 2015 ha previsto la costituzione di un nuovo fondo destinato all'informatizzazione del processo civile e all'incremento di efficienza degli uffici, nel quale per il triennio sono state appostate risorse per un importo di 260 milioni di euro.

Esaurita tale premessa generale, che mi sembrava doverosa in relazione al tema generale introdotto dall'interrogazione, passo ad analizzare la situazione del personale amministrativo e giudiziario in servizio presso gli uffici giudiziari di Siracusa.

Innanzitutto, osservo che, in conseguenza dei nuovi assetti attinenti alla geografia giudiziaria, il personale amministrativo in servizio al Tribunale di Siracusa è stato numericamente potenziato.

Infatti, sebbene alcune unità di personale già appartenenti a sedi poi soppresse o accorpate abbiano optato per altri uffici giudiziari, allo stato risultano complessivamente in servizio 139 unità di personale di varie qualifiche, a fronte dei 132 in organico, con una percentuale di scopertura negativa, pari al -5,30 per cento, dato che indica che il personale presente è oggi superiore a quello in organico.

In particolare, pur rilevandosi alcune carenze in rapporto alle figure del direttore amministrativo (tre vacanze su sette posti), del funzionario giudiziario (venti vacanze su trentuno posti) e del conducente di automezzi (tre vacanze su sei posti), si evidenzia, di contro, che in alcuni profili professionali le presenze sono superiori rispetto ai posti in organico; mi riferisco ai cancellieri (ventidue presenti su venti posti), agli operatori giudiziari (sedici presenti su quindici posti) ed agli ausiliari (quarantasette presenti su ventuno posti). Altri profili professionali sono quasi totalmente (ventotto assistenti giudiziari presenti su ventinove in organico) o totalmente presenti (mi riferisco ai profili di dirigente di II fascia e di funzionario contabile); infine, risultano presenti quattro centralinisti telefonici non previsti in organico.

Per quanto concerne i rilievi attinenti alle applicazioni, con le quali alcune unità di personale sono state distolte dal Tribunale per destinarle ad altri uffici giudiziari del distretto, ricordo che esse rappresentano uno strumento di gestione del personale affidato ai Presidenti delle Corti d'appello e ai Procuratori Generali, valutate le esigenze delle sedi comprese nel distretto di appartenenza.

È invece attribuita alla responsabilità dei dirigenti dei singoli uffici giudiziari, che possono intervenire con ordini di servizio alla luce delle concrete necessità lavorative di ciascuna unità organizzativa, la distribuzione delle risorse presenti tra le articolazioni interne alle sedi.

In ordine alla mancata inclusione degli uffici giudiziari di Siracusa nell'ambito delle sedi alle quali saranno destinate le unità di personale acquisite attraverso la

procedura di mobilità volontaria esterna, peraltro giustificata anche dai dati relativi alla percentuale negativa di scopertura dell'organico, rilevo che i posti inseriti nel bando per 1.031 posti sono stati prescelti mediante criteri predeterminati ed oggettivi.

Per quanto concerne, invece, il personale di magistratura, rilevo che il Tribunale di Siracusa presenta l'attuale vacanza di un posto di Presidente di sezione sui quattro in organico; segnalo, peraltro, che la relativa procedura di copertura è in fase di espletamento, a seguito di bando pubblicato dal C.S.M. il 31 luglio 2014; sono altresì vacanti due posti di giudice (uno dei quali presso la sezione Lavoro) sui complessivi trentuno previsti in organico; la pianta organica del Tribunale di Siracusa prevede inoltre diciotto giudici onorari, i cui posti sono integralmente coperti.

In ordine alle problematiche concernenti la Sezione gip-gup, essa risulta allo stato composta, sulla base delle indicazioni fornite in proposito dal relativo progetto tabellare per il triennio 2014/2016, da quattro magistrati (uno dei quali con funzioni di coordinatore) ad essa assegnati in via esclusiva. Tale aliquota risulta sufficiente a soddisfare il rapporto proporzionale minimo (pari ad 1/10) previsto dalla vigente circolare in materia di organizzazione degli uffici giudiziari tra i giudici addetti al settore gip-gup ed il novero dei magistrati organicamente previsti dall'Ufficio, ancorché sia inferiore al rapporto proporzionale previsto dalla medesima norma secondaria (nella misura di 1/3) tra giudici addetti alla sezione in esame e i magistrati assegnati alla Procura della Repubblica. L'imminente entrata in servizio di due magistrati potrebbe consentire l'assegnazione di un ulteriore giudice alla sezione gip-gup.

Riguardo l'Ufficio requirente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa presenta l'attuale scopertura del posto di Procuratore Aggiunto (in ordine al quale la V Commissione del C.S.M. ha inoltrato al Plenum una proposta in data 16 dicembre 2014), nonché la vacanza di due dei tredici posti di

sostituto Procuratore in organico. Risultano altresì previsti in pianta organica quindici vice procuratori onorari, i cui posti sono integralmente coperti.

Dall'esame di tutti i predetti dati, si evince che la scopertura degli Uffici giudiziari di Siracusa, giudicanti e requirenti di primo grado, presenta caratteristiche del tutto fisiologiche e risulta in linea con la situazione degli altri Uffici giudiziari di pari dimensioni.

Quanto, infine, all'ultimo quesito posto dall'onorevole interrogante, relativo a quali iniziative il Ministro intenda adottare per reperire le risorse occorrenti per

provvedere alla nomina di interpreti e traduttori, anche alla luce della recente entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 del 2014, in materia di diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, rappresento che proprio in vista dell'applicazione del citato decreto legislativo, lo scorso 16 gennaio il Ministro Orlando ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'integrazione del relativo capitolo di bilancio con ulteriori risorse aggiuntive, da attuarsi mediante prelevamento dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

ALLEGATO 4

5-04347 Verini e Giuliani: Sullo stanziamento di fondi all'accesso al patrocinio dello Stato per le vittime di violenza sessuale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con decreto-legge n. 11 del 2009 e legge n. 119 del 2013 è stato introdotto il patrocinio a spese dello Stato, senza alcun limite di reddito, per le vittime dei reati di violenza sessuale, il cosiddetto *stalking*, maltrattamenti familiari ed altre fattispecie similari.

In attuazione della legge n. 119 del 2013, l'importo dello stanziamento per il patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati in oggetto è stato quantificato in euro 2.700.000,00 sia per l'anno 2014, che per il 2015 e le risorse, già stanziare – sono state iscritte, con D.M.T. n. 95121/2013, nel bilancio del Ministero della giustizia sul capitolo 1360 – spese di giustizia – dove gravano tutte le spese del processo civile e penale, comprese quelle riguardanti il patrocinio a spese dello Stato.

In base ai dati forniti dagli uffici giudiziari alla Direzione generale della giustizia civile del Ministero, per l'anno 2013 le persone ammesse al beneficio ammontano, nel solo settore penale, a 129.354, a fronte delle 150.903 richieste, con un costo complessivo a carico dello Stato di 100,85 milioni di euro per gli onorari ai difensori.

È opportuno rilevare che sono gli uffici giudiziari a detenere le specifiche informazioni relative ai reati per i quali l'ammissione delle vittime al beneficio prescinde dalle condizioni reddituali, unitamente alle informazioni riguardanti, in via ordinaria, i casi in cui l'ammissione al beneficio è subordinata alla verifica del limite di reddito non superiore a 11.369, 24 euro.

Ciò posto, ritengo di dover precisare che la specificità di tale stanziamento non

può incidere sull'eventuale ritardo nella liquidazione delle parcelle ai difensori.

Infatti le richieste di accrediti di somme da parte degli uffici giudiziari, da prelevarsi sul capitolo di competenza, non sono distinte per il gratuito patrocinio relativo ai predetti reati né con riferimento ad alcuna tipologia di reato diversa da quelle indicate nella legge n. 119 del 2013, ma riguardano tutte le spese relative al gratuito patrocinio ed ancor più in generale, tutte le spese di giustizia sopportate dall'ufficio giudiziario in un determinato periodo temporale. Le modalità di erogazione di tali fondi, pertanto, non sono dissimili dalle uscite per il pagamento delle altre spese di giustizia.

Per quanto concerne l'aspetto, pure segnalato dall'onorevole interrogante relativo al Tribunale di Roma, in merito ai ritardi nelle liquidazioni per il patrocinio a spese dello Stato imputabili all'insufficienza di personale amministrativo preposto in detta sede a tale attività, occorre inserire la questione nell'ambito del complessivo quadro nazionale.

Faccio presente che l'attuale situazione nazionale del personale amministrativo ed UNEP prevede la presenza di 35.461 unità, rispetto ad una dotazione organica prevista di 44.110 unità.

Risultano, pertanto, vacanti circa 8.675 posti, con una scopertura media nazionale del 19,67 per cento.

I decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, al fine di perseguire una distribuzione razionale delle competenze e delle risorse umane e materiali attraverso la concentrazione delle attività e dei servizi, hanno previsto la soppressione di alcuni

tribunali e procure, delle sezioni distaccate di tribunale e di un importante numero di uffici del giudice di pace, con il conseguente trasferimento delle funzioni e del personale alle sedi principali.

In funzione di tale processo, da ritenersi ormai quasi concluso, sono state avviate negli ultimi due anni, numerose procedure di redistribuzione del personale in servizio sul territorio nazionale e di copertura di parte delle vacanze esistenti, nel rispetto dei limiti normativi esistenti.

A tale scopo il 9 ottobre 2012 è stato siglato un accordo con le organizzazioni sindacali di settore, nel quale è stata prevista la realizzazione di alcune procedure successive: si tratta di un interpello distrettuale riservato ai dipendenti « perenti posto » degli uffici in chiusura conclusosi nel marzo 2014, di due interPELLI nazionale rivolti a tutto il personale in servizio che intende modificare la propria sede di servizio (il primo conclusosi nel settembre 2013 ed il secondo, il cui bando è stato pubblicato il 2 luglio 2014, in fase di completamento), di una procedura di mobilità da altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 165/01 (realizzata nel corso del biennio 2013-2014) e della stabilizzazione dei dipendenti distaccati temporaneamente ad uffici di distretti diversi da quello di appartenenza (nel 2014).

Inoltre, il 20 gennaio scorso è stato pubblicato un ulteriore bando di mobilità per complessivi 1031 posti vacanti, con il quale, recependo i contenuti della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 29089 del 23 maggio 2014, è possibile accogliere personale dall'esterno, con particolare riferimento ai dipendenti di altri comparti ed in particolare degli enti locali, che rappresentano il maggior bacino cui è possibile attingere con successo per incrementare le risorse umane degli uffici giudiziari.

Oltre a ciò, si sta procedendo all'assunzione di idonei di concorsi banditi da alle amministrazioni, in particolare, attingendo 48 cancellieri dalla graduatoria relativa ad un concorso del Ministero dell'Interno, ove risultano utilmente collocati n. 83 idonei non assunti, e 96 funzionari giudiziari dalla

graduatoria relativa ad un concorso dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), ove risultano utilmente collocati n. 96 vincitori non assunti.

Non può non sottolinearsi, come con tali misure per la prima volta, dopo molti anni nei quali le unità di personale amministrativo costantemente diminuivano nell'ordine di mille unità l'anno, si realizzi una inversione di tendenza.

Quanto alla situazione specifica del Tribunale di Roma, l'Ufficio allo stato ha una dotazione organica di 1.199 unità di personale amministrativo (compresa la posizione dirigenziale), di cui 863 dipendenti presenti.

Trattasi di dati di presenza in dotazione organica che possono, ovviamente, non coincidere con quelli attinenti alla effettiva presenza in servizio, poiché non tengono conto delle assenze temporanee più o meno lunghe dovute a situazioni personali e di salute del personale e che rientrano nelle patologie fisiologiche di tutti gli uffici giudiziari, che di volta in volta sono esaminati e valutati dai singoli Capi degli Uffici.

In tale contesto si pone la disposizione in data 14 ottobre 2014 del Presidente del Tribunale di Roma, la quale nel dare atto di alcune contingenze dell'Ufficio gravato da emergenze in alcuni settori, ha ritenuto di dovere potenziare le risorse umane da destinare a singoli affari, incardinando il personale in talune attività preferenziali, al fine da ricondurle a normalità.

Segnalo, peraltro, che il provvedimento adottato stabilisce esclusivamente una priorità di trattazione delle attività ritenute urgenti tra cui non è attualmente ricompresa la liquidazione dei compensi ai difensori. Il provvedimento, inoltre, già prevede un limite temporale per la sua efficacia di talché, fatta salva una nuova e/o diversa valutazione delle situazioni concrete dell'Ufficio da parte del Presidente del Tribunale, una volta maturato il termine indicato, vi sarà, in automatico, il ritorno alla normale trattazione di tutti gli altri.

Detto ciò, comunico che non è mai mancata l'attenzione del Ministero alle

necessità dell'Ufficio in esame, le cui esigenze, al pari di quelle di tutti i grandi uffici metropolitani, sono state prese in considerazione per l'adozione – da parte del competente Dipartimento – di interventi di acquisizione di personale di carattere generale in relazione ai posti vacanti.

Nello specifico gli interventi più recenti, connessi con le modifiche agli assetti degli uffici derivanti dalla nuova geografia, hanno permesso al Tribunale di Roma:

l'immissione in possesso di 3 vincitori di interpello distrettuale, provenienti da uffici soppressi;

il trasferimento di 1 unità appartenente all'ufficio del giudice di pace di Ostia soppresso, in conformità con il disposto normativo di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012;

l'ingresso in servizio di 1 assistente giudiziario, in seguito ad inquadramento *ex legge* 339/82, cui seguirà a breve l'ingresso di un altro assistente in base alla medesima normativa;

la stabilizzazione dal 3 febbraio 2014 di 11 dipendenti già distaccati al Tribunale;

la riammissione in servizio di 1 direttore amministrativo.

Con interpello nazionale per la mobilità interna del personale del 2 luglio scorso sono stati, altresì, pubblicati 107 posti vacanti (15 di direttore amministra-

tivo, 1 di funzionario contabile, 60 di funzionario giudiziario, 6 di cancelliere e 25 di assistente giudiziario): all'esito risultano complessivamente 53 vincitori (9 direttori amministrativi, 12 funzionari giudiziari, 6 cancellieri e 25 assistenti giudiziari), mentre di contro vi sono 34 unità in servizio nel Tribunale che risultano vincitrici per altri uffici (4 direttori amministrativi, i funzionari giudiziari, 7 cancellieri, 6 assistenti giudiziari, 4 operatori giudiziari e 2 conducenti di automezzi). La situazione non è ancora definitiva e, pertanto, soltanto all'esito sarà possibile verificarne i reali effetti sull'Ufficio e valutare nuove ulteriori soluzioni per la copertura delle vacanze.

Per quanto riguarda la possibilità di accogliere personale dall'esterno, segnalo che nel citato bando di mobilità pubblicato il 20 gennaio scorso – rivolto, a differenza del precedente del 2013, a tutte le Amministrazioni dello Stato – sono stati inclusi 88 posti vacanti nel Tribunale di Roma (7 di direttore amministrativo e 81 di funzionario giudiziario).

Inoltre, 8 posti di cancelliere sono stati destinati agli idonei del citato concorso del Ministero dell'interno per la copertura complessiva di 48 posti.

Confidiamo, quindi, che con l'ingresso di tali nuove risorse, oltre a discendere una maggiore funzionalità dell'ufficio, possa determinarsi una accresciuta celebrità della liquidazione del gratuito patrocinio degli onorari, anche in relazione ai procedimenti oggetto dell'interrogazione.